



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta pubblica di prosecuzione del 16/10/2001 Deliberazione n. 145

OGGETTO: Causa "RODI Guido c/Provincia Regionale di Messina". Riconoscimento della somma di € 10.594,32 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D.Lgs. n° 267/00.

L'anno Duemilaundici, il giorno 16/10/2001 del mese di Ottobre nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico		X
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore	X	
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia		X
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI RANDO Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) MUSCARELLO Antonino		X
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina	X	
34) PASSANITI Angelo		X
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino		X
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco		X
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario		X
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco		X

A riportare n. 11 12

Totale n. 22 22

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Salvatore Vittorio Fiore

Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonio Colomo

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.253/09, munita di formula esecutiva il 13/05/2011, notificata alla Provincia Regionale di Messina il 06/06/2011, il Tribunale di Patti - Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello - decidendo sul giudizio promosso da Rodi Guido c/Provincia Regionale di Messina , ha condannato questo Ente respingendo ogni altra domanda ed eccezione ,al pagamento delle somme qui di seguito riportate:

Risarcimento danni liq. in sent.	€	5.614,94 (Rodi Guido)
Interessi totali maturati	€	66.59
Rivalutazione totale maturata	€	72.93
onorari	€	1.400,00(Avv,Starvaggi Nunziatina)
diritti	€	1.699,03
Spese gen. 12,50% su € 3.099,03	€	387,38
C.P.A. 4% su € 3.486,41	€	139.46
I.V.A. 20% su € 3.625.87	€	725.17
Spese liquid.in sentenza	€	342,62
Spese rilascio	€	146,20

Totale	€	10.594,32
		=====

CONSIDERATO ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull'impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € 10.594,32 derivante dalla sentenza n. 253/09 del Tribunale di Patti Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale 199 del 29/12/2006, che presenta la necessaria capienza;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n.2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n. 253/09 del Tribunale di Patti-Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello ;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio la somma di € 10.594,32 ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria nel residuo dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.199 del 29/12/2006.

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

IL Responsabile dell'U.O.

IL DIRIGENTE

VISTO: IL PRESIDENTE

Il Presidente Salvatore Vittorio Fiore, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere dei Revisori dei Conti, del dispositivo della soprascritta proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Si allontanano dall'aula i Conss. M.De Domenico ed E.Bivona (Preseni n.22).

Il Cons. F.Andaloro, interviene per dichiarazione di voto, esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio, siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, sia Dirigenti e/o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Consigliere A.Summa, nel dichiarare il voto favorevole alla soprascritta proposta di deliberazione, ribadisce quanto sopra espresso, e cioè che tutte le deliberazioni inerenti i debiti fuori bilancio siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria.

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri M.Palermo, G.Saya, A.Calabrò, pone in votazione per alzata e seduta, la soprascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti:	22
Consiglieri Votanti:	18
Favorevoli:	17
Contrari:	1
Astenuti:	4(G.Grioli, G.Rao,A.Passari, A.Calabrò)

Allegati n.2

- 1) Sentenza n.253/09 del Tribunale di Patti-
Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello
- 2) Conteggi ReMida

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 06-7-2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 29 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Dot. Antonino Calabrò

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 10/7/11

IL FUNZIONARIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. to GIUSEPPE CALUZZO

F. to = GIUSEPPE V. FIORI

Il Segretario Generale

F. to AVV. ANTONINO CALUZZO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia 30 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici
giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di
controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge
Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 OTT. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

DRUSO
[Signature]



Repubblica italiana

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Patti

Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello

nella persona del Giudice monocratico Dott. Giuseppe Bonfiglio,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3420/97 R.G.

proposta da

Rodi Guido (c.f. RDO GDU 66T17 F335 G), nato a Moncalieri il
17.12.1966, elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Campidoglio
n. 70, presso lo studio dell'avv. Paolo Starvaggi che lo rappresenta e difende per
procura in atti,

– attore

contro

Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in Patti, via Due Giugno n. 2/b, presso lo studio
dell'avv. Fabrizio Trifilò che la rappresenta e difende per procura in atti,

– convenuta

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

Sentenza N.	253/09
R.G. N.	3420/97
Cron. N.	645
Repert. N.	615/09
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)	

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato regolarmente Guido Rodi conveniva in giudizio la Provincia regionale di Messina per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti a seguito di una caduta occorsagli mentre viaggiava a bordo del suo motorino lungo la via Consolare Antica di Capo d'Orlando, caduta provocata da una buca scavata nell'ambito di un cantiere per la realizzazione di una condotta per la raccolta delle acque meteoriche e non adeguatamente segnalata.

Costituitasi, la Provincia regionale di Messina esponeva che all'epoca del sinistro sulla via Consolare Antica era in corso la posa in opera di una condotta per la raccolta delle acque meteoriche, che al di fuori della trincea di scavo non c'erano buche, che la circolazione nel tratto di strada in questione era a senso unico alternato, che l'area del cantiere era adeguatamente segnalata e illuminata: perciò chiedeva il rigetto della domanda attorea.

Conclusasi l'istruttoria, all'udienza del 10 dicembre 2008 il Giudice istruttore rimetteva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore, nella citazione, ha identificato espressamente gli elementi di fatto che giustificerebbero la responsabilità dell'Amministrazione provinciale negli elementi che, caratteristicamente, connotano l'insidia o il trabocchetto stradale, cioè un pericolo soggettivamente imprevedibile e oggettivamente imprevedibile. Nessun accenno è stato fatto ai presupposti della responsabilità da cose in custodia, richiamata soltanto nella comparsa conclusionale.

In linea astratta si ha domanda nuova quando sia dedotta una *causa petendi* nuova rispetto a quella iniziale, cioè tale da involgere, attraverso la prospettazione di nuove circostanze e situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, introducendo così nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione e alterando l'oggetto sostanziale della controversia (cfr., ad esempio, Cass. n. 4977/79, che ha ritenuto nuova, rispetto alla originaria domanda di risarcimento dei danni *ex art. 2049 c.c.* per fatto illecito del dipendente, la domanda di risarcimento giustificata sulla responsabilità per cose in custodia o per responsabilità contrattuale).

La verifica in ordine alla novità della domanda è necessaria non solo e non tanto allo scopo di definire l'ambito del potere di cognizione e di decisione spettante al giudice, quanto allo scopo di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, potendosi trovare l'altra parte, di fronte all'introduzione di un fatto di nuovo o di una lettura giuridica dello stesso fatto radicalmente diversa da quella originaria, completamente spiazzata nella sua difesa.

Ora, i presupposti della responsabilità – riconducibile nell'alveo dell'art. 2043 c.c. – da insidia stradale sono differenti da quelli che fondano la responsabilità da cosa in custodia. Differenza che si ripercuote inevitabilmente anche sul contenuto che deve assumere la prova liberatoria incombente sul preteso danneggiante: l'insussistenza dei caratteri dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, nel primo caso, l'esistenza del caso fortuito (inteso come fattore che interrompe il nesso eziologico fra la cosa e l'evento lesivo), nel secondo caso.

Perciò la domanda risarcitoria avanzata dall'attore sulla base del rapporto di custodia va considerata nuova e come tale non suscettibile di essere esaminata.

Bisogna ora verificare se la buca presentava i caratteri dell'insidia.

La domanda risarcitoria avanzata dall'attore si fonda sul presupposto che l'incappare, alla guida di un veicolo, in una buca non segnalata presente sulla strada implichì, come conseguenza automatica, la responsabilità dell'ente proprietario della strada medesima. Un approfondito esame della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di responsabilità da insidia (o trabocchetto) dell'ente proprietario della strada dimostra che così non è.

Secondo la tesi giurisprudenziale classica – ancora dominante – in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo in cui inquadrare la responsabilità della pubblica amministrazione è costituito non dall'art. 2051 c.c., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali, quando essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, essendo in tal caso impossibile configurare una possibilità concreta di efficace controllo e costante vigilanza, ma dall'art. 2043 c.c., che impone, nell'osservanza della norma primaria del *neminem laedere*, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto; detta responsabilità pertanto è configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, cioè di pericolo occulto, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (v., *ex multis*, Cass. n. 26997/05; Cass. n. 14749/05; Cass. n. 15707/02; Cass. n. 2067/02; Cass. n. 16179/01; Cass. n. 9092/01; Cass. n. 3991/99; Cass. n. 12314/98; Cass. n. 5989/98; Cass. n. 3630/97; Cass. n. 921/88; Cass. n. 1788/78).

Costituisce insidia stradale – si legge in alcune massime – ogni situazione di pericolo che l'utente medio non è in grado obiettivamente di prevedere facendo

to che
sulla
l'ente
enza
etto)

e ai
ne
la
la
li

uso della normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, per cui, al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente che abbia la gestione della strada, è necessaria la dimostrazione da parte dell'ente stesso che, nonostante l'obiettiva esistenza dell'insidia l'utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o evitarla (Cass. n. 1571/04, che ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito in cui, poiché dall'istruttoria emergeva la prova che al momento del sinistro sul luogo dei fatti esisteva una adeguata illuminazione, si era esclusa l'esistenza in concreto di una situazione di pericolo occulto o insidia; Cass. n. 191/96).

Detto con formula sintetica: la nozione di insidia stradale, ai fini della responsabilità della pubblica amministrazione obbligata alla manutenzione della strada, è data dall'elemento obiettivo della non visibilità del pericolo *ex re* (sorpresa) e dall'elemento soggettivo dell'imprevedibilità, cioè dell'impossibilità di avvistare il pericolo in tempo utile (Cass. n. 2573/62).

È pacifico – va ancora puntualizzato – che non ogni irregolarità del manto stradale costituisce insidia alla stregua dell'accezione tecnico-giuridica consolidata nell'elaborazione giurisprudenziale e dunque non basta la presenza di una semplice anomalia per configurare una responsabilità in capo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se si verifica un incidente, ma occorrono altresì l'oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo, da provarsi dal danneggiato (Cass. n. 2850/98, relativa a un caso di protuberanze determinate da radici di piante). Detto altrimenti, non rilevano di per sé, per ferreo automatismo, le condizioni accidentate e oggettivamente pericolose della carreggiata e del manto stradale, quando esse siano percepibili con l'ordinaria diligenza (Cass. n. 5482/97).



Fissata la nozione di insidia (o trabocchetto) stradale, bisogna verificare se i suoi caratteri essenziali ricorressero, in concreto, nella buca in cui è andato a finire l'attore con il suo motorino.

Il materiale istruttorio disponibile agli atti non è tale da rivelare chiaramente, ad una prima lettura, la sussistenza dei requisiti caratteristici dell'insidia stradale: è necessario perciò sottoporre detto materiale ad una verifica rigorosa.

Il teste Roberto Grimaldi – agente della Polizia statale intervenuto sui luoghi nell'immediatezza del fatto – ha confermato che sull'asfalto era presente una buca con una transenna. Il testimone ha precisato che la buca in questione non era visibile, che la transenna era posta soltanto su un lato della stessa, che in corrispondenza del punto ove si era verificato il sinistro l'illuminazione era scarsa.

Analoga rappresentazione dei luoghi ha offerto il testimone Enrico Caruso, il quale – chiamato dall'attore, all'epoca suo dipendente – ha riscontrato la presenza della buca, all'interno della quale era finito il motorino, recintata ma priva di segnaletica luminosa, in un tratto di strada buio a causa del fatto che il lampione sovrastante era spento.

Quanto riferito dai due testimoni non può essere smentito dalla deposizione di Carmelo Mangano che, essendo dipendente della Provincia, sapeva che la strada era transennata e che gli operai intenti al lavoro usavano recintare lo scavo con picchetti infissi nel terreno e con nastro segnaletico bianco e rosso.

Infatti, mentre la versione narrata dal Grimaldi e dal Caruso è riferita allo stato in cui i luoghi si trovavano, in concreto ed effettivamente, la sera del sinistro, quella narrata dal Mangano è formulata in termini generali, cioè in

termini di accenno a ciò che gli operai solevano fare ogni giorno al termine dei lavori.

Alla luce della descrizione fatta dai testimoni della buca in cui l'attore è caduto con il suo motorino, possono ritenersi sussistenti i caratteri dell'insidia o del trabocchetto in presenza dei quali soltanto è consentito ascrivere alla pubblica amministrazione una responsabilità di tipo extracontrattuale.

La Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che sussiste l'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria *ex art. 2043 c.c. della P.A.*, per i danni riportati da un utente di una strada in cui sono in corso dei lavori, anche se il pericolo è segnalato, ma non è visibile, sì che permane l'imprevedibilità di esso, con riferimento alla sua ubicazione (Cass. n. 7742/97, relativa proprio ad un caso in cui il cantiere era transennato con nastro catarifrangente, ma i circostanti ammassi di pietre e la buca, luogo dell'infortunio, non erano illuminati con apposite lampade).

Risolta in senso affermativo la questione concernente la possibilità di ascrivere alla Provincia la responsabilità del fatto lesivo, è possibile passare alla quantificazione del danno risarcibile.

Non risulta allegato, prima ancora che dimostrato, alcun danno di carattere materiale.

Prima di assegnare un valore economico all'invalidità, permanente e temporanea, sofferta dall'attore, vanno svolte alcune sintetiche considerazioni in materia di liquidazione del danno biologico. Il criterio di liquidazione di questa tipologia di danno non muta, pur a seguito del nuovo orientamento della Suprema Corte sulla portata dell'art. 2059 c.c. (espresso da Cass. n. 8827/03 e Cass. n. 8828/03), secondo il quale nell'ambito del danno non patrimoniale rientrano

anche i casi di danno da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (qual è il danno alla salute), non potendo il legislatore ordinario rifiutarne la riparazione mediante indennizzo, che costituisce la forma minima di tutela di tali valori. Infatti, una volta esattamente ritenuto che il concetto di danno non patrimoniale, a cui fa riferimento l'art. 2059 c.c., non si identifichi con la formula tradizionale riduttiva di danno morale subiettivo (sofferenza o patema d'animo), limitazione estranea alla lettera della norma, ed una volta ritenuto che la lettura costituzionalmente orientata comporti che, per il principio della gerarchia delle fonti, il legislatore ordinario non possa limitare, ai soli casi previsti dalla normativa ordinaria, il risarcimento della lesione dei valori della persona umana ritenuti inviolabili dalla Costituzione, ne consegue che non vi è più la necessità di radicare la tutela del danno biologico nell'art. 2043 c.c., attraverso la costruzione dell'ipotesi del «danno-evento» o del *tertium genus* di danno rispetto al danno patrimoniale ed al danno morale subiettivo.

Riportata la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) e ritenuto che il danno non patrimoniale sia risarcibile non solo nei soli casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, secondo la recente suddetta interpretazione dell'art. 2059 c.c., il danno biologico, quale danno alla salute, rientra a pieno titolo, per il disposto dell'art. 32 Cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione. Nella struttura della responsabilità aquiliana il danno, sia esso patrimoniale che non patrimoniale, non si identifica con l'evento illecito (che rimane pur sempre una componente dell'elemento materiale ed, in buona sostanza, del fatto illecito) ma è una

conseguenza dello stesso, cioè un pregiudizio (o, in altri termini, una perdita intesa in senso ampio, cioè come elemento negativo rispetto alla situazione preesistente, patrimoniale o non patrimoniale che fosse) subito dal danneggiato, alla cui riparazione, in caso di danno non patrimoniale non si può provvedere che con criterio equitativo, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.. Ne consegue che, anche a seguito del nuovo inquadramento della tutela del diritto all'integrità psicofisica della persona umana nell'ambito del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost., rimangono validi i principi elaborati dalla Corte di cassazione (diffusamente applicati dai giudici di merito) per il risarcimento del danno biologico, nonché – ovviamente – di quello morale (nella sua classica accezione). In sostanza, quanto al danno biologico, è mutato solo l'indice della sua collocazione teorico-sistematica, mentre sono rimasti invariati i criteri pratici per la sua liquidazione.

L'attore – come risulta dai documenti in atti e dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio – ha riportato una frattura dello zigomo sinistro, trattata con intervento chirurgico di riduzione e sintesi con applicazione di una placca, nonché delle escoriazioni e un trauma al ginocchio sinistro che però non hanno intaccato la funzionalità delle articolazioni e le ossa.

Il consulente, compiuta una valutazione globale dell'incidenza negativa delle lesioni anzidette, ha quantificato i postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 2%. Conclusione da recepire, sia perché sorretta dall'esame della documentazione medica, costituita anche dai referti di esami di tipo strumentale, sia perché coerente sul piano del ragionamento medico-legale. Non condivisibili sono invece gli argomenti elaborati dall'attore al fine di ottenere una stima superiore dell'invalidità riportata: l'attore non ha consentito di apprezzare la

compromissione estetica derivata a suo dire dalla lesione allo zigomo, ad esempio producendo delle fotografie dell'esito cicatriziale (sarebbe stato infatti suo onere farlo, in presenza di un preciso e specifico interesse da parte sua); nessun documento – ha rilevato con rigore il C.T.U. – ha dimostrato l'esistenza di eventi traumatici a carico dell'osso mascellare, in cui erano alloggiati i denti mancanti, con la conseguenza che la perdita di questi va attribuita a fatti diversi dal sinistro; al futuro intervento di rimozione della placca non sarebbe conseguito un ulteriore danno estetico, risultando detto intervento meno incisivo rispetto a quello di riduzione e osteosintesi già praticato.

Ai fini della liquidazione viene applicata la tabella aggiornata in uso presso il Tribunale di Milano. Considerati l'età del danneggiato alla data del sinistro (ventinove anni), il valore del punto percentuale rivalutato e il coefficiente di demoltiplicazione rapportato a quell'età, all'attore va liquidata in moneta attuale, cioè espressiva di un valore riportato alla data del deposito della presente sentenza, la somma di euro 1.941,80 a titolo di ristoro per il danno biologico da invalidità permanente.

Per quanto attiene alle conseguenze invalidanti a carattere temporaneo, esse sono state così stimate dall'ausiliario: 17 giorni di inabilità assoluta; 28 giorni di inabilità parziale al 50% (tale la si ritiene in assenza di altra specificazione). Valutazione da tenere ferma perché attestata su un livello di ragionevolezza.

A titolo di invalidità temporanea va liquidata la somma di euro 2.175,83 (la diaria giornaliera, ancora una volta, è tratta dalla tabella di Milano), già rivalutata fino alla data del deposito della presente sentenza.

Quanto al danno morale, non si ravvisano i presupposti per una sua liquidazione autonoma.

Secondo le più recenti acquisizioni della dottrina e della giurisprudenza il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

L'orientamento della Suprema Corte, elaborato sulla scorta di alcune teorie dottrinali e illustrato nella approfondita sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 dell'11 novembre 2008, è nel senso che determina una duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, sovente liquidato quest'ultimo in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Al danno biologico va oggi riconosciuta una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal d.lgs. n. 209/05, recante il «Codice delle assicurazioni private» (art. 139, comma 2: «per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito»), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle *sedes materiae* in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e

condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli «aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato».

Rimane affidato al giudice il compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Nella specie, la sofferenza soggettiva considerata in sé, vale a dire non come componente del più complesso pregiudizio non patrimoniale patito dal Rodi in conseguenza del sinistro, esemplificata (tipicamente) dal turbamento dell'animo o dal dolore intimo sofferti, non degenerati in manifestazioni propriamente patologiche della sofferenza, non ha formato oggetto, prima ancora che di prova (o anche di offerte istruttorie su cui fondare una presunzione), di allegazione da parte del medesimo. Conseguentemente, non è possibile procedere né ad una liquidazione separata del danno morale soggettivo (figura peraltro ormai superata), né ad una liquidazione personalizzata del danno biologico, non essendo emerso alcun dato o fattore che lasci desumere una intensificazione, rispetto ai valori definiti nel sistema tabellare, del danno non patrimoniale in concreto subito dall'attore *sub specie* di danno biologico.

All'attore va attribuita in conclusione, a titolo di danno non patrimoniale, la somma complessiva di euro 4.117,63, espressa in valore monetario attualizzato alla data del deposito della presente sentenza.

Su ciascuna delle somme fin qui liquidate, devalutata alla data del sinistro ovvero alla data del consolidamento dei postumi (v. la considerazione svolta *infra*) e quindi rivalutata mese per mese, vanno applicati gli interessi al tasso

legale, stimato equo e ragionevole in relazione a tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso (secondo il metodo indicato da Cass. S.U. n. 1712/95).

In termini più analitici, essendo liquidato il danno non patrimoniale in importi già rivalutati, questi dovranno essere devalutati al giorno del consolidamento dei postumi (24.11.1996) per quanto attiene all'invalidità permanente e al giorno del sinistro (10.10.1996) per quanto attiene all'invalidità temporanea, e sugli stessi, via via rivalutati mese per mese secondo l'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), andranno applicati interessi (compensativi) in misura pari al tasso legale annuo fino alla data della presente decisione. Infatti, la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. n. 5680/96). Di conseguenza, la data di riferimento per tale calcolo coincide non con quella di accadimento del sinistro (10.10.1996), ma con quella in cui è terminata l'invalidità temporanea. Poiché quest'ultima è stata quantificata in 45 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per il decorso della rivalutazione (e, inversamente, per l'arresto della devalutazione) delle somme liquidate a titolo di invalidità permanente va fissata al 24.11.1996.

In conclusione, in base ai criteri predetti l'ente convenuto va condannato a corrispondere all'attore la somma complessiva di euro 5.614,94. I singoli addendi di questa cifra continuano ad essere soggetti ad applicazione di rivalutazione e di interessi (compensativi), con le medesime decorrenze e secondo i medesimi criteri dianzi illustrati, fino alla data del pagamento o, in mancanza, fino alla data del

passaggio in giudicato della presente sentenza. A partire da quest'ultima, il credito di valore diventerà di valuta e sulla somma complessiva decorreranno i soli interessi corrispettivi al tasso legale *ex art. 1224 c.c.* (Cass. n. 4993/04; Cass. n. 5008/95).

È appena il caso di precisare che trascurabili differenze che avessero a riscontrarsi nei risultati dei calcoli sono da riguardare come semplice effetto degli arrotondamenti fatti nel corso delle numerose operazioni di rivalutazione e conteggio di interessi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo con applicazione, quanto agli onorari, del d.m. n. 127/04, in vigore dal 2 giugno 2004, dovendosi avere riguardo al momento in cui l'opera è stata portata a termine, e, quanto ai diritti, della tariffa in vigore al compimento dei singoli atti o delle singole attività (Cass. n. 17862/02; Cass. n. 8160/01).

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, pronunciando definitivamente sulle domande proposte da Rodi Guido contro la Provincia Regionale di Messina con l'atto di citazione notificato il 26.11.1997, respinta ogni altra domanda ed eccezione,

1) condanna la Provincia regionale di Messina a corrispondere a Rodi Guido la somma di euro 5.614,94, oltre rivalutazione e interessi ulteriori, sui singoli addendi di questa cifra, secondo i criteri, nella misura e con le decorrenze di cui in motivazione, fino al pagamento o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della sentenza;

2) condanna la Provincia regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, a rimborsare a Rodi Guido le spese di lite che liquida in complessivi

euro 3.441,65, di cui euro 342,62 per spese (in essi inclusi euro 174,09, oltre I.V.A. e C.P. se dovute secondo legge, per la C.T.U., ove effettivamente anticipate dall'attore), euro 1.400,00 per onorari ed euro 1.699,03 per diritti (euro 1.069,03 secondo la previgente tariffa, euro 630,00 secondo la nuova tariffa), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Sant'Agata di Militello, il 5 ottobre 2009

Il Giudice

Dott. Giuseppe Bonfiglio



Depositato in Cancelleria il

5 OTT. 2009



CANCELLIERE B3
(Orti Rosario Nunzio)





Tribunale di Patti

Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello

Il Giudice

vista l'istanza con cui il difensore di Guido Rodi ha chiesto che, nella sentenza che ha definito la causa iscritta al n. 3420/97 R.G., venga corretta l'indicazione del nome della parte beneficiaria della condanna al rimborso delle spese processuali, parte identificata nella persona dell'attore, anziché in quella del predetto difensore che pure aveva richiesto la distrazione in suo favore, rendendo la dichiarazione di rito;

considerato – in linea teorica – che l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica (Cass. ord. n. 17977/05; v. anche Cass. n. 17392/04, ove l'errore materiale è definito come fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato *ictu oculi*, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza);

che – secondo un orientamento risalente, ma da preferire anche in un'ottica di economia processuale – costituisce errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione *ex art.* 287 c.p.c., l'omissione del provvedimento di distrazione delle spese processuali a favore del difensore della parte vittoriosa, poiché questo deve essere emesso dal giudice, senza alcuna possibilità di sindacato, sul solo presupposto dell'istanza del difensore, accompagnata dalla dichiarazione di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese, sicché la sua mancata pronuncia è ricollegabile ad una mera svista (Cass. ord. n. 591/83);

che la diversa tesi, pure sostenuta nella giurisprudenza di legittimità più recente, non appare condivisibile in quanto la pronuncia di distrazione segue automaticamente, senza che residuino spazi per valutazioni discrezionali, alla

verifica circa la sussistenza del presupposto di legge a cui è condizionata, cioè l'aver il procuratore reso la dichiarazione prevista dall'art. 93 c.p.c.: in altri termini, la semplice presa d'atto dell'esistenza di tale dichiarazione esaurisce il contenuto della valutazione rimessa all'organo decidente il quale sarà tenuto ad emettere una pronuncia in senso conforme;

che pertanto può senz'altro disporsi la correzione della sentenza nella parte in cui ha identificato nell'attore, anziché nel suo difensore, il beneficiario della condanna al rimborso delle spese.

P.Q.M.

visto l'art. 288 c.p.c.;

dispone che nella sentenza n. 253 pronunciata il 5 ottobre 2009 dal Tribunale di Patti – Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, al rigo 25 della pagina 14 – in corrispondenza del dispositivo –, le parole «a Rodi Guido» si leggano «all'avv. Starvaggi Nunziatina».

Dispone che la presente ordinanza sia annotata sull'originale del provvedimento.

Dà mandato alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti consequenziali.

Sant'Agata di Militello, 12 dicembre 2009

Il Giudice

Dott. Giuseppe Bonfiglio

Depositato in Cancelleria

Oggi 15 DIC. 2009



Il Cancelliere B3
Orti Rosario Nunzio

3 2011 9

Il Giudice
che ha emesso
la sentenza
di condanna
S. Agata M. lo li

Il Giudice
ente
Il C. P. P.
(Giuseppe Vicario)

Repubblica Italiana - In nome della Legge comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari
che ne saranno fatti e a tutti gli esecutori in esecuzione del presente titolo,
al pubblico ministero di competenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica
di conformarsi quanto ne si è disposto.

3 9
Il C. P. P.
(Giuseppe Vicario)
Vicario

u


RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Messina, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto, per sua legale scienza e conoscenza, a:

1) PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA in persona del Presidente pro tempore, con sede in Messina, C.so Cavour n.1, mediante spedizione di copia fatta a

*m. dall'inf. n. 1000
Ambrosio f.f.*

06/0/11



Numero: 253/2009

Pratica: Rodi Guido (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: €. 4.117,63
2. Importo lordo comprese le spese: €. 4.117,63
3. Data da cui decorrono gli interessi: 06-10-2009
4. Data finale del calcolo degli interessi: 19-11-2010
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: NOV 2010 = 137,9)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 19-11-2010

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 4.117,63	L. 7.972.843
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 66,59	L. 128.941
Rivalutazione totale maturata (dal 06-10-2009 al 19-11-2010)	€. 72,93	L. 141.217
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 139,53	L. 270.158
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 4.257,16	L. 8.243.002

di cui:

Capitale = 4.117,63 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 72,93 -- Interessi = 66,59

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo	Causale movimento

DEVALUTAZIONE

Data (precedente) alla quale "devalutare" il credito:	24-11-1996	
Data (odierna) del credito a "valori attuali" (rivalutato):	05-10-2009	
Somma da devalutare:	€. 1.941,80	L. 3.759.849

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 104,8 (NOV 1996)
- "ad quem" = 135,5 (OTT 2009)
- Coefficiente di raccordo = 1

Calcolo della devalutazione del capitale

	Euro	Lire
Capitale attuale alla data del 05-10-2009:	€. 1.941,80	L. 3.759.849
Valore "devalutato" alla data del 24-11-1996:	€. 1.501,85	L. 2.907.986 (- 22,6568%)

DEVALUTAZIONE

Data (precedente) alla quale "devalutare" il credito:	10-10-1996	
Data (odierna) del credito a "valori attuali" (rivalutato):	05-10-2009	
Somma da devalutare:	€ 2.175,83	L. 4.212.994

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 104,5 (OTT 1996)
- "ad quem" = 135,5 (OTT 2009)
- Coefficiente di raccordo = 1

Calcolo della devalutazione del capitale

	Euro	Lire
Capitale attuale alla data del 05-10-2009:	€ 2.175,83	L. 4.212.994
Valore "devalutato" alla data del 10-10-1996:	€ 1.678,04	L. 3.249.135 (- 22,8782%)



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 208 /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441/Aff. Cons. del 18/Agosto2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
CAUSA “RODI Guido c/Provincia Regionale di Messina”. Tribunale di Patti
sez. distaccata di S. Agata di Militello. Sentenza n. 253/09. Notificata il
06/06/2011. Riconoscimento della somma di € 10.594,32 come debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio “Affari Generali ed Istituzionali”
U.O. “Atti Consiglio e Commissioni Consiliari”
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile,

nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA
RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO**

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i conseguenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. L.gs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA, 07/09/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned below the printed text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.